


COMUNE DI BRINDISI



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
E DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
(c.d. CANONE MERCATALE)
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847).**

**Delibera di C.C. n. 8 del 15/03/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 31/05/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 30/03/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 118 del 21/12/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 1 del 28/02/2025**

Sommario

CAPO I	7
IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHÉ IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O ALPATRIMONIO INDISPONIBILE.....	7
(COMMI DA 816 A 836; 846 E 847 DELLA L. 160/2019).....	7
TITOLO I	7
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	7
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	7
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 - Presupposto del canone.	8
Art. 4 - Soggetto passivo	9
TITOLO II	10
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	10
Art. 5 - Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione per l'occupazione di suolo pubblico.....	10
Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico.	11
Art. 7 - Garanzia e Sanzioni per il mancato ritiro.....	12
Art. 8 – Occupazioni occasionali.....	13
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza.	13
Art. 10 – Occupazione abusiva.....	13
Art. 11 – Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione - Subentro.....	14
Art. 12 - Rinnovo e proroga.....	15
Art. 13 - Mancato utilizzo, rinuncia e disdetta.	15
Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.	16
TITOLO III.....	18
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' EPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	18
Art. 15 – Disciplina generale della pubblicità.	18
Art. 16 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.	18
Art. 17 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade fuori dai centri abitati.	19
Art. 18-Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.	19
Art. 19 – Istanze per l'installazione di mezzi pubblicitari.	19
Art. 20 – Istruttoria amministrativa.	20
Art. 21 - Garanzia	21
Art. 22 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.	21
Art. 23 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.	22
Art. 24 – Casi particolari non soggetti ad autorizzazione ma obblighi di mera comunicazione preventiva.....	22
Art. 25–Rinnovo e disdetta.	23
Art. 26 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	23
Art. 27 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.	23

Art. 28 - Rimozione della pubblicità.	24
Art. 29 -Le esposizioni pubblicitarie abusive.	24
TITOLO IV	24
CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E DELLA PUBBLICITA' – TARIFFE DEL CANONE E AGEVOLAZIONI.	24
Art. 30 – Tipologie di occupazione.	24
Art. 31 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.	25
Art. 32 – Pubblicità annuale e pubblicità temporanea.	26
Art. 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.	26
Art. 34 – Classificazione delle strade.	27
Art. 35 – Determinazione delle tariffe annuali.	27
Art. 36 – Determinazione delle tariffe giornaliere.....	27
Art. 37 - Determinazione del canone.	28
Art. 38 – Occupazioni esenti.	29
Art. 39- Pubblicità esenti.	30
Art. 40– Occupazioni e pubblicità soggette a riduzioni del canone.....	31
TITOLO V.....	31
SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.....	31
Art. 41 - Passi carrabili.	31
Art. 42 – Cartello di passo carrabile – Richiesta e voltura.	32
Art. 43 – Occupazione con segnaletica orizzontale sussidiaria a un passo carrabile.....	33
Art. 44 – Occupazioni permanenti con tende.....	34
Art. 45 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi.....	34
Art. 46 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	34
Art. 47 - Occupazioni con cavedi, griglie e intercapedini.	35
Art. 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e con impianti di telefonia mobile e tecnologia di telecomunicazione.	35
Art. 48 bis – Occupazioni effettuate con antenne dai gestori di servizi telefonici e radiotelevisivi.	36
Art. 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	36
Art. 50 - Attività Edilizia.	37
Art. 51- Occupazione con elementi di arredo.	37
Art. 52 - Esposizione merci fuori negozio.....	38
Art. 53 - Occupazioni per traslochi.....	38
TITOLO VI	38
SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	38
Art. 54 – Pubblicità ordinaria.	38
Art. 55 – Pubblicità con veicoli.	38
Art. 56 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.	39
Art. 57 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati.....	39
Art. 58 - Freccie direzionali – Pre-insegne.	39
Art. 59– Particolari forme di pubblicità varia: locandine, pubblicità mediante distribuzione, pubblicità fonica,	

pubblicità con aeromobili	39
Art. 60–Striscioni, gonfaloni, stendardi e segni orizzontali reclamistici.	40
Art. 61 - Obblighi di dichiarazione per particolari fattispecie.	40
TITOLO VII	41
DISCIPLINA DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	41
Art. 62 – Servizio delle pubbliche affissioni	41
Art. 63 – Impianti per le pubbliche affissioni	41
Art. 64 – Canone sulle pubbliche affissioni e sua determinazione.	42
Art. 65 – Prenotazione e registro cronologico delle pubbliche affissioni.	42
Art. 66 – Modalità per le pubbliche affissioni.	42
Art. 67 – Affissioni di manifesti istituzionali.	43
Art. 68 - Manifesti formato lutto.	44
Art. 69 – Affissione abusiva e irregolare.	44
Art. 70 – Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni.	44
Art. 71 – Esenzioni del canone sulle pubbliche affissioni.	45
Art. 72 – Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario.	45
TITOLO VIII.....	45
Art. 73 – Il Funzionario Responsabile.....	45
Art. 74 -Modalità e termini per il pagamento del canone.	46
Art. 75 - Accertamenti e recupero del canone	46
Art. 76 - Sanzioni e indennità.....	47
Art. 77 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.	47
Art. 78 - Autotutela.....	48
Art. 79 - Riscossione coattiva.....	48
CAPO II.....	49
(commi da 837 a 845 della L. 160/2019): c.d. CANONE MERCATALE.....	49
Art. 80 – Oggetto – Canone Mercatale	49
Art. 81 – Funzionario Responsabile del canone mercatale.	49
Art. 82 – Il canone mercatale: presupposto e soggetto passivo.	49
Art. 83 – Criteri per la determinazione del canone mercatale.	50
Art. 84 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone mercatale.	50
Art. 85 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera.	50
Art. 86 – Determinazione del canone per occupazioni ricorrenti.	50
Art. 87 - Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale.....	50
Art. 88 - Sospensione dell’attività di vendita.....	51
Art. 89–Spuntista del mercato.	51
Art. 90 - Disposizioni comuni con il canone unico patrimoniale.	52
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.	52
Art. 92 - Rimborsi.....	52
Art. 93 – Deliberazione delle tariffe.	52
Art. 94 – Regime transitorio.	52

Art. 95 - Disposizioni finali 53

CAPO I
IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA NONCHÉ IL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE
(COMMI DA 816 A 836; 846 E 847 DELLA L. 160/2019).

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e -nel Comune di Brindisi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È, altresì, vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la

preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di seguito trattate, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista nello specifico articolo.
4. Il suolo pubblico occupato dovrà essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e dovrà altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione dovrà essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione dovrà essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendessero necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione potrà imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso, perché sarà dovuto il canone in ossequio al principio del beneficio economico e del sacrificio imposto alla collettività.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo diverso termine stabilito nel presente regolamento in specifiche ipotesi.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione sarà trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intenderà fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per:
 - a) **l'occupazione, anche abusiva**, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti quali gli edifici destinati a sede degli uffici del Comune, i boschi, le scuole, gli impianti sportivi, le biblioteche, i musei, i parchi, i giardini, gli edifici di edilizia residenziale pubblica e, più in generale, ogni altro bene destinato a finalità istituzionali. È altresì dovuto per gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo. Ancora, il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) **la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva**, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al canone dovuto sulle pubbliche

affissioni - in luoghi pubblici e mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione:

- i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
 3. Fermo restando il disposto del comma 818 (*Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285*) il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, ricadenti nel territorio comunale.
 4. Ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).
 5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 29, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art.1180, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.

Art. 5 - Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione/concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree dovrà presentare apposita istanza scritta secondo la modulistica, eventualmente messa a disposizione dagli uffici competenti nonché secondo le indicazioni definite dagli stessi, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda, che vale altresì come dichiarazione, dovrà contenere:
 - l'indicazione delle generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale. Nel caso di società commerciale dovrà essere puntualmente indicata la ragione sociale e non il nome commerciale; negli altri casi di destinatari diversi da persone fisiche, andrà indicata la denominazione esatta dell'ente, della persona giuridica, dell'associazione di fatto, del comitato, ecc;
 - tipologia e ubicazione dell'occupazione da effettuare;
 - indicazione della superficie dell'occupazione che si intende realizzare, espressa in metri quadrati o in metri lineari, a seconda dei casi;
 - durata dell'occupazione.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nonché quella relativa ai Dehors disciplinati da apposito Regolamento Comunale e quella del TULPS di competenza delle attività produttive, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico saranno tenuti a presentare domanda da inviarsi mediante il portale SUAP.
4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltro al Comune di sola comunicazione di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento (v. articoli 8 e 9).
5. Le istanze pervenute ai sensi del comma 3, saranno inoltrate ai seguenti Uffici comunali:
 - **Sportello SUAP**, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo:
 - Previo parere istruttorio del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Polizia Locale e, qualora necessario, del Settore Urbanistica, nei casi di Occupazione di suolo pubblico di chioschi ed edicole. In tali casi, la stipula del contratto di concessione e la verifica del regolare pagamento del canone sono demandate al Settore Patrimonio;
 - Previo parere del Settore Lavori Pubblici per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico per l'esercizio di attività economiche (es: realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazione in occasione di fiere, manifestazioni, festeggiamenti e simili)
 - In riferimento alle domande, per autorizzazione o SCIA, per installazione di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal presente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari (art. 18 e ss.)
 - **Settore competente in materia di Traffico e Mobilità**, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo:
 - previ pareri del Settore Urbanistica e Polizia Locale per le istanze di Occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico con arredi urbani, attrezzature, manufatti vari;
 - previ pareri del Settore Polizia Locale per le domande per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es cantieri) o altro (traslochi, potature);
 - previa informativa della Polizia Locale, per le istanze di occupazione di suolo e sottosuolo al fine di effettuare allacci ai servizi di rete oppure interventi di riparazione relativi ad impianti afferenti i predetti servizi di rete.
 - Sono di competenza del **Settore Traffico e Viabilità** i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui agli articoli da 42 a 48 del presente regolamento;

- **Settore Urbanistica** previo parere della Polizia Locale per le istanze di realizzazione di parcheggi ad uso pubblico e privato.

E' onere, in ogni caso, del responsabile del procedimento acquisire ogni parere, assenso, nulla osta, comunque denominato, anche da parte di altri Enti, in ordine a specifici procedimenti.

6. In assenza di un termine stabilito in specifici regolamenti ovvero nel regolamento sul procedimento amministrativo, il termine per la conclusione del procedimento è:
 - per le occupazioni **permanenti**, di 60 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza;
 - per le occupazioni **temporanee con strutture stabili** (occupazione di 24 h) o con tavolini, sedie, fioriere ed eventualmente anche con ombrelloni, fioriere e transenne, di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza;
 - per le occupazioni **temporanee**, di 10 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza;
7. Il provvedimento finale potrà essere rilasciato, in ogni caso, solo previo accertamento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto, secondo quanto stabilito **al successivo articolo**.
8. Ai sensi del DPR 642/72, le istanze rivolte ad ottenere le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente regolamento nonché i medesimi provvedimenti saranno assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente e fissata per ogni foglio dall'art. 3 della tariffa dell'imposta di bollo annessa al citato DPR 642/72. L'imposta andrà assolta nei modi di legge.
9. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire sarà quella descritta dai commi precedenti. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti sarà ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
10. La domanda dovrà essere corredata da un elaborato grafico e planimetrico dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La predetta documentazione non sarà, ovviamente, richiesta nell'ipotesi di occupazioni temporanee per l'esercizio di attività culturali (a titolo esemplificativo, raccoltefondi), ricreative, sportive, manifestazioni e iniziative politiche, celebrative e simili, per quelleeffettuate con steccati, ponteggi e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per le attività di trasloco, per le attività di manutenzione del verde privato. Nelle ipotesi di occupazione di suolo o sottosuolo al fine di effettuare allacci ai servizi di rete oppure interventi di riparazione relativi ad impianti afferenti predetti servizi di rete, sarà sufficiente da parte della società di rete allegare una rappresentazione grafica o planimetrica dell'intervento da effettuarsi.
11. Analoga domanda dovrà essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. Nell'ipotesi di mera proroga, alla domanda non andrà allegato alcunché.
12. Anche se l'occupazione rientrasse tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore dovrà richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio tributi per la liquidazione e la riscossione del canone patrimoniale successivo alla prima scadenza e per gli anni successivi all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione riceverà l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvierà la procedura istruttoria.

2. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni contemplate dal presente articolo compete ai Dirigenti degli uffici indicati nel precedente comma. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio verrà rilasciato in bollo previa acquisizione da parte degli uffici competenti di eventuali pareri, accertamenti, nullaoista previsti da normativa statale e/o regolamentare.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiranno condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvederà quanto prima a richiedere i pareri o nullaoista indicati nel comma 3 del precedente articolo. Detti pareri, ove necessari, dovranno essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento; entro il termine massimo di 7 giorni dalla data della richiesta per le occupazioni temporanee; entro il termine massimo di 15 giorni per le occupazioni temporanee finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande e alle manifestazioni di pubblico spettacolo; entro il termine di 20 giorni per le occupazioni permanenti.
5. Il provvedimento finale potrà essere rilasciato solo previo accertamento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto, nei termini che seguono:
 - Dovrà pervenire il pagamento integrale del canone contestualmente alla domanda per le occupazioni temporanee e per le occupazioni permanenti per importi inferiori o pari a € 500,00;
 - Relativamente alle occupazioni permanenti di importo pari o superiore a € 500,01, è possibile accedere alla rateizzazione come disposto nell'art. 74.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione o concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi o anche tributi pregressi, afferenti l'occupazione. A tal fine, andrà richiesto all'Ufficio tributi o al concessionario il nulla osta obbligatorio. Non sarà considerato moroso chi dovesse aderire ad un piano di rateazione e provvedere al puntuale versamento delle rate concordate. Il piano di rateazione potrà essere accordato secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento generale delle entrate non tributarie.
7. Le autorizzazioni/concessioni saranno inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto.
8. Il provvedimento di autorizzazione/concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente potrà dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione sarà efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
9. La concessione sarà valida per il periodo in essa indicato e dovrà essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio
11. Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione/concessione (così come eventuali volture, rinnovi, provvedimenti che ne comminino la decadenza) dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Tributi o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 7 - Garanzia e Sanzioni per il mancato ritiro

1. Il responsabile del procedimento, entro il termine del rilascio della concessione o autorizzazione, richiederà il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, nei seguenti casi:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della

concessione.

2. L'ammontare della garanzia di cui sopra sarà stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria saranno subordinati alla verificata tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procederà alla determinazione del canone da parte dell'Ufficio Tributi (o eventuale concessionario dell'entrata), appositamente interpellato, che darà comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione non consentirà il perfezionamento della pratica, comportandone la sua archiviazione nonché l'addebito di una somma pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare in caso di rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione (per concessioni/autorizzazioni permanenti si farà riferimento al canone del solo primo anno).

Art. 8 – Occupazioni occasionali.

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Comando di Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza.

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione sarà consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante dovrà comunicare l'occupazione direttamente al Comando di Polizia Locale per iscritto ovvero a mezzo fax, telegramma, pec. Lo stesso dovrà presentare la domanda di concessione in sanatoria all'Ufficio competente insieme a copia della comunicazione al Comando, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone dovrà essere esibita all'Ufficio competente al momento del rilascio dell'autorizzazione e prodotta, contestualmente, all'Ufficio Tributi o al concessionario.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione sarà considerata abusiva. L'ufficio competente al rilascio della autorizzazione/concessione effettuerà comunicazione di questo al Comando di Polizia Locale per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e all'Ufficio Tributi per l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 10 – Occupazione abusiva.

1. L'occupazione è abusiva se:
 - realizzata in assenza di specifico provvedimento comunale di autorizzazione / concessione;
 - con destinazione d'uso diversa da quella prevista in autorizzazione / concessione;
 - occasionale come definita dal presente regolamento, ma senza invio della prescritta comunicazione o attuata contro i divieti delle autorità pubbliche;

- eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - protratta oltre il termine stabilito nell'atto di concessione/autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - effettuate da persona diversa dal titolare della concessione/autorizzazione, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Il Comando di Polizia Locale, verificata la sussistenza di un'occupazione abusiva, dovrà elevare la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada e darne notizia all'Ufficio Tributi per il recupero dell'indennità dovuta ai sensi del successivo art. 78 nonché all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione per eventuali provvedimenti di spettanza. Se nominato, anche l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 (di seguito agente accertatore), potrà rilevare la violazione con apposito verbale di constatazione che invierà all'Ufficio Tributi e all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione per eventuali adempimenti di spettanza.
 3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, ove non già eseguita, il Dirigente dell'Ufficio competente, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notificherà con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine perentorio non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino saranno dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 11 – Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione - Subentro.

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non potrà essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponderà in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, avrà l'obbligo di:
 - a) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza, vi provvederà il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese

- dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione/autorizzazione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvederà il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa; il titolare dovrà osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisse a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione/concessione all'occupazione, il subentrante sarà obbligato ad attivare, non oltretrenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione richiesta in bollo di subentro nella stessa, con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi del provvedimento in questione.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione sarà subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone intero per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo.
 5. Il subentro nella concessione/autorizzazione non dà luogo, pertanto, a rimborso di canoni versati.
 6. Ove il subentrante non provvedesse al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione sarà considerata abusiva.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 12 - Rinnovo e proroga.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 6 è rinnovabile alla scadenza, previa istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il rilascio di proroga è subordinata al pagamento dei canoni pregressi.

Art. 13 - Mancato utilizzo, rinuncia e disdetta.

1. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del titolare della concessione/autorizzazione:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal titolare, questi avrà diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta da parte del titolare e sussista la documentazione comprovante che l'occupazione non è mai iniziata o è effettivamente cessata, occorrerà distinguere se la predetta rinuncia intervenga prima del termine di inizio (rinuncia) o nel corso dell'occupazione (disdetta).
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non fosse più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, dovrà comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. La rinuncia comporterà, pertanto, la restituzione del canone eventualmente versato ove sia stata presentata prima della data di decorrenza dell'occupazione. Non saranno rimborsabili le spese sostenute dall'istante per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenisse entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, sarà dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione (pari al primo anno in caso di occupazioni permanenti).
- Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporterà in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Qualora la rinuncia intervenisse nel corso dell'occupazione:
- per le occupazioni permanenti, il canone cesserà di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
 - per le occupazioni temporanee, non darà diritto ad alcun rimborso della parte di canone corrispondente al periodo residuo di occupazione non usufruita.
4. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non escluderà l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione sia dipesa da causa di forza maggiore.

Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza della autorizzazione o della concessione:
- il mancato rispetto, da parte del titolare della concessione/autorizzazione o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nel provvedimento;
 - la violazione delle norme previste nel presente regolamento nonché di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni dei suoli;
 - il mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo o comunicativo da parte delle imprese concessionarie esercenti pubblici servizi, anche di rete, come previsto dal presente regolamento;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti nonché con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione;
 - la mancata occupazione del suolo o dell'area concessa o autorizzata nei 30 giorni successivi al rilascio ove trattasi di occupazioni permanenti;
 - la mancata occupazione del suolo o dell'area concessa o autorizzata entro il termine di inizio ove trattasi di occupazioni temporanee di durata sino a 15 gg.;
 - la mancata occupazione del suolo o dell'area concessa o autorizzata nei 15 giorni successivi al rilascio ove trattasi di occupazioni temporanea di durata superiore a 15 gg.;
 - l'occupazione eccedente lo spazio formalmente autorizzato.
2. Le sanzioni previste dal regolamento, fatte eccezione per quelle relative alla violazione del Nuovo Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 da notificarsi entro cinque anni dalla data di rilevazione e/o

constatazione della violazione;

3. Nel caso di mancato/parziale/tardivo pagamento entro il termine di legge indicato nell'accertamento esecutivo, questo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta (60) giorni dalla notifica dell'atto e si procederà con la riscossione coattiva delle somme non pagate nei termini, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente di cui all'articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge 27/12/2019, n. 160 e del vigente Regolamento comunale delle Entrate per le disposizioni compatibili.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, di seguito elencate:
 - a) Occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
 - b) Mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
 - c) Mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, compreso il mancato assolvimento di obblighi comunicativi o dichiarativi; consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 misura fissata dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitarie e fissioni abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. L'Indennità di cui al precedente comma 2 e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; per le affissioni sono a carico dei soggetti per conto dei quali i manifesti sono stati affissi.
7. Successivamente alla decadenza, non è dovuta la restituzione della parte di canone eventualmente già assolto.
8. Nei casi di cui al comma 1, la Polizia locale o l'agente accertatore invierà al Responsabile dell'ufficio competente una relazione eventualmente corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario e a cui allegnerà le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconoscerà la necessità di un provvedimento di decadenza, avvierà il procedimento, comunicando le contestazioni al concessionario e assegnando un termine di dieci giorni per presentare idonee giustificazioni.

Decorso inutilmente il predetto termine, il Responsabile dell'ufficio competente ordinerà al concessionario l'adeguamento in un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, anche della stessa specie, comporteranno automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza sarà notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

È, altresì, causa di decadenza il mancato pagamento del canone dovuto. In tale ipotesi, l'Ufficio Tributi ne darà formale comunicazione all'ufficio competente che, previa comunicazione al titolare, notificherà il provvedimento di intervenuta decadenza.

Al soggetto dichiarato decaduto non potranno essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
9. Sono, invece, cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile e non si sia provveduto alla relativa voltura.

10. Sussisterà l'obbligo di rimozione dell'occupazione permanente, come definita all'art. 30, entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla decadenza o estinzione della concessione/autorizzazione. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, comprese le affissioni, realizzate abusivamente, e disposta dalla polizia locale o da parte di appositi incaricati, previa contestazione delle relative infrazioni, apposita ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, a seguito di verbale di contestazione della mancata rimozione la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
11. Tutti gli occupanti abusivi e i diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- Al pagamento delle somme dovute;
 - Alla sanzione accessoria della rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupanti. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.

Art. 15 – Disciplina generale della pubblicità.

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presenteregolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

Art. 16 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a curadegli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 dell'art. 49 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione espressa rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, che provvede su parere vincolante del soprintendente.
4. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati dal comma 1 dell'art. 153 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole di cui al comma 2 del citato art. 153.

5. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedale e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata tale apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
6. Nelle località di cui al secondo e quarto comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al primo, terzo e quinto comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt.131,134,135 e 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e ss.mm.ii., secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16/12/1992, n. 495.

Art. 17 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade fuori dai centri abitati.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita dall'art. 23 del D.lgs. 30/04/92, n. 285 e ss.mm.ii., lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/92, n. 495.

Art. 18-Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi, aventi le caratteristiche di cui al terzo comma, lett. c) del precedente art. 17, all'interno dei centri abitati, è sempre soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Art. 19 – Istanze per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, dovrà presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è eventualmente messa a disposizione dagli uffici competenti.
2. L'iter relativo alla presentazione della domanda e al procedimento amministrativo è quello riportato all'art. 5, comma 3 e ss. del presente Regolamento, in quanto compatibili con la specifica materia.
3. Oltre alla copia del documento di identità del richiedente o del rappresentante legale nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, alla domanda dovrà allegarsi in originale:
 - una relazione tecnica con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato, monofacciale o bifacciale; essa dovrà attestare che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e l'idoneità statica; dovrà attestare, altresì, le caratteristiche di

realizzazione, i supporti e i sistemi di ancoraggio, i materiali impiegati, colori e forme e conformità alla legislazione vigente e conseguente assunzione di responsabilità da parte di tecnico abilitato;

- n. 4 copie degli elaborati grafici:
 - planimetria in scala 1: 2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario; documentazione fotografica (due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, di formato minimo cm 9 x 12) dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;
 - per la collocazione su edificio: stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1: 100 della facciata interessata; per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1: 200 della porzione dell'area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.;
 - il nulla – osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - il nulla – osta della Soprintendenza se l'immobile o la zona in cui si interviene sono vincolati;
 - il nulla – osta del proprietario dell'immobile o del terreno privato se diversi dal richiedente.
4. Dagli elaborati di progetto si dovrà chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto urbano circostante.
 5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari sarà sufficiente un'unica relazione tecnica cumulativa redatta dal tecnico incaricato, purché esaustiva.
 6. Analoga domanda dovrà essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 7. Anche se l'esposizione fosse esente dal pagamento del canone, il richiedente dovrà ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 20 – Istruttoria amministrativa.

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria, avvierà il relativo procedimento istruttorio.
2. L'ufficio competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvederà ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per il nullaosta/parere relativo alla viabilità nonché agli altri uffici amministrativi dell'ente o ad altri enti competenti per l'acquisizione di specifici pareri quando previsti. Detti pareri dovranno essere comunicati al responsabile nel termine di trenta dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole sarà determinato il canone con comunicazione al richiedente contenente l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria sarà rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esimerà gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il richiedente sarà tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenisse all'ufficio entro dieci giorni prima della conclusione del procedimento, la domanda di esposizione pubblicitaria verrà archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o di rettifica dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione deve essere concessa o negata. L'eventuale diniego deve essere motivato.
7. Le autorizzazioni/concessioni saranno inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto. Esse saranno efficaci dalla data

riportata sulle stesse.

8. Il possesso dell'autorizzazione sarà necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione sarà valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione dovrà essere esibita dal titolare
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi o anche per imposte pregresse afferenti l'esposizione pubblicitaria. A tal fine, andrà richiesto all'Ufficio Tributi il nullaosta obbligatorio. Non sarà considerato moroso chi aderirà ad un piano di rateazione secondo quanto disposto dal regolamento generale delle entrate non tributarie, provvedendo regolarmente al versamento delle rate concordate. Il piano di rateazione può essere accordato secondo le modalità e i termini stabilite dal regolamento generale delle entrate non tributarie.
11. Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione/concessione (così come eventuali volture, rinnovi, provvedimenti che ne comminino la decadenza) dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Tributi o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 21 - Garanzia

1. Qualora si tratti di installazione di impianti di pubblicità su suolo pubblico a carattere permanente, prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva, sarà fatto obbligo al richiedente di produrre apposita cauzione (pari ad un annualità di canone unico patrimoniale per ogni singolo mezzo pubblicitario) da fornire secondo la normativa vigente; tale cauzione sarà utilizzata dall'ente in caso di interventi non effettuati da parte del titolare del mezzo pubblicitario (a titolo esemplificativo: mancata manutenzione dei mezzi, rimozione per decadenza, mancato rinnovo o estinzione della concessione).

Art. 22 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza, vi provvederà il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - g) custodire il provvedimento comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto

dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 19 commi 6 e 7 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso e il canone annuale eventualmente pagato dal vecchio titolare coprirà l'annualità anche per il subentrante.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 23 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione entro il termine stabilito in caso di cessazione, revoca o decadenza dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 24 – Casi particolari non soggetti ad autorizzazione ma obblighi di mera comunicazione preventiva.

1. Fermo restando eventuali divieti e limitazioni di cui al presente regolamento e al piano generale degli impianti, la pubblicità temporanea mediante distribuzione (volantinaggio) e pubblicità fonica non sono soggette ad autorizzazione.
2. Tuttavia, fatto salvo quanto previsto nell'ipotesi di pubblicità mediante locandine e fermo restando l'obbligo del pagamento del canone unico ai fini della pubblicità temporanea presso l'Ufficio Tributi, l'interessato dovrà comunicare, almeno 5 giorni prima, l'effettuazione di pubblicità temporanea a mezzo distribuzione e pubblicità fonica al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tributi, mediante comunicazione scritta in una delle forme di seguito indicate: presentazione al protocollo generale dell'Ente, invio a mezzo pec o a mezzo raccomandata a.r.. Oltre le proprie generalità, l'interessato dovrà indicare nella comunicazione indirizzata al Comando tutti gli elementi utili quali:
 - nel caso di distribuzione, il giorno o i giorni di effettuazione, il numero e le generalità degli addetti, il messaggio pubblicitario;

- nel caso di pubblicità fonica, il giorno o i giorni di effettuazione, il messaggio pubblicitario.
3. Il Comando di Polizia Locale potrà, tuttavia, vietare l'effettuazione della pubblicità per motivi di viabilità, circolazione stradale o qualunque altro motivo di interesse generale, dandone comunicazione formale e tempestiva all'interessato.
 4. È assolutamente vietato il lancio di manifestini ed altro materiale pubblicitario da automobili o altri veicoli in corsa. La distribuzione di volantini, dépliants e manifestini inerenti pubblicità di attività economiche e commerciali, in ogni caso, potrà avvenire soltanto a mezzo di personale addetto.
 5. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo è sanzionabile ai sensi del presente regolamento.
 6. Nei casi di cui al presente articolo, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

Art. 25–Rinnovo e disdetta.

1. Fermo restando che le autorizzazioni relative alle forme di pubblicità temporanea hanno la validità indicata nel relativo provvedimento autorizzatorio, le autorizzazioni a fini della pubblicità permanente hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà subordinato alla presentazione 30 gg prima della scadenza di una dichiarazione in cui il titolare attesterà la sussistenza della medesima situazione di fatto e purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato, nei termini e alle condizioni di cui prima, unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. Andrà, altresì, rinnovata la cauzione.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 26 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 27 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) nell'ipotesi di pubblicità permanente, il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 15 gg..

2. Successivamente alla decadenza, non è dovuta la restituzione della parte di canone eventualmente già assolto.
3. Si applicano anche per la pubblicità il comma 3 dell'art. 13 del presente regolamento.
È, altresì, causa di decadenza il mancato pagamento del canone dovuto. In tale ipotesi, l'Ufficio Tributi ne darà formale comunicazione all'ufficio competente che, previa comunicazione al titolare, notificherà il provvedimento di intervenuta decadenza.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono, invece, cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
6. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 28 - Rimozione della pubblicità.

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine di 10 gg. nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 29 -Le esposizioni pubblicitarie abusive.

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV

CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E DELLA PUBBLICITÀ – TARIFFE DEL CANONE E AGEVOLAZIONI.

Art. 30 – Tipologie di occupazione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come
 - sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività,
 - effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata superiore all'anno,
 - indipendentemente dall'esistenza o meno di manufatti o impianti;

La tariffa standard annua in base alla quale si applica il Canone è quella indicata nell'art. 1, comma 841,

della legge n. 160 del 2019, che narra: “841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, è la seguente:

<i>Classificazione dei comuni</i>	<i>Tariffa standard</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 50,00</i>

Per tali occupazioni è applicata una riduzione del 50 per cento.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno (giornaliere, settimanali, mensili); se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone è quella indicata nell'art. 1, comma 842, della legge n. 160 del 2019 che narra: “842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

<i>Classificazione dei comuni</i>	<i>Tariffa standard</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,20</i>

Per tali occupazioni di durata superiore ai 30 giorni e inferiori all'anno solare è applicata una riduzione del 30 per cento.

Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste conspecifica disposizione regolamentare.

Art. 31 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata in base alla classificazione delle strade, operata nel presente regolamento.
3. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - durata dell'occupazione;
 - superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - tipologia;
 - finalità;
 - zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
6. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano

complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

7. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
8. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 32 – Pubblicità annuale e pubblicità temporanea.

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Art. 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata complessivamente. Tuttavia, se le due facce non sono riferibili, unitariamente considerabili, ad un medesimo messaggio pubblicitario, la relativa superficie è conteggiabile separatamente.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato con applicazione della tariffa per ogni giorno.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione

di esso.

Art. 34 – Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti sia per le esposizioni di mezzi pubblicitari, rispettivamente, le strade e le aree / gli spazi pubblici del Comune sono classificati in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 35 – Determinazione delle tariffe annuali.

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 (si considera la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000e fino a 100.000 abitanti) e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie prima citate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria che danno luogo alla determinazione del canone per fattispecie di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria a carattere permanente, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione contenuta nell'allegato "B" del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 36 – Determinazione delle tariffe giornaliere.

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019 per i comuni compresi tra 30.000 e 100.000 abitanti, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie

precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria che danno luogo alla determinazione del canone per fattispecie di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria a carattere temporaneo, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione contenuta negli allegati "B" e "C" del presente regolamento.
 5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
 7. La tariffa giornaliera si applica alla pubblicità temporanea se l'esposizione dura sino a 90 gg., se superiore si sconterà la tariffa annuale.

Art. 37 - Determinazione del canone.

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, sulla tariffa a metro quadro verrà applicata una maggiorazione fissa per ogni metro quadrato o frazione arrotondata, secondo la misura deliberata dalla Giunta Comunale e distinta in considerazione della categoria della strada in cui il mezzo pubblicitario è ubicato.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concretoderivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già

posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

8. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 38 – Occupazioni esenti.

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- j) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi e fioriere a scopo ornamentali e occupazioni con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- l) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- m) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- n) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive alla cui realizzazione partecipa il Comune congiuntamente all'organizzatore. A tal fine, l'Ente adotterà apposita deliberazione di Giunta Comunale nella quale dovrà essere espressamente previsto che, nella partecipazione all'organizzazione dell'iniziativa, l'Ente prevedrà l'esenzione dal canone per l'occupazione. Non rientra tra i casi di esenzione l'ipotesi del semplice patrocinio dell'Ente;
- o) le occupazioni effettuate durante l'allestimento e smontaggio di palchi o di quanto necessario per pubbliche manifestazioni;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate dal gestore per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar in occasione di

manifestazioni di pubblico spettacolo dagli stessi organizzati, limitatamente agli spazi/aree pubbliche occupati per la loro realizzazione e debitamente autorizzati dall'ufficio competente dell'Ente;

- t) parcometri;
- u) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche;
- v) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
- w) le occupazioni effettuate per l'espletamento di attività sanitarie a tutela della salute pubblica.

Art. 39- Pubblicità esenti.

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive alla cui realizzazione partecipa il Comune congiuntamente all'organizzatore. A tal fine, l'Ente adotterà apposita deliberazione di Giunta Comunale nella quale dovrà essere espressamente previsto che, nella partecipazione all'organizzazione dell'iniziativa, l'Ente prevedrà l'esenzione dal canone per l'occupazione. Non rientra tra i casi di esenzione l'ipotesi del semplice patrocinio dell'Ente;
- k) le pubblicità relative ad eventi e spettacoli inseriti dall'Amministrazione in cartelloni di manifestazioni organizzate dalla stessa e approvati con formale deliberazione della Giunta Comunale;

- l) la pubblicità riguardante la sponsorizzazione effettuata in favore dell'Ente in occasione di forniture o lavori pubblici, limitatamente all'oggetto degli stessi.

Art. 40– Occupazioni e pubblicità soggette a riduzioni del canone.

1. Il canone è ridotto alla metà:
 - a) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ovvero effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per le occupazioni dello spettacolo viaggiante;
 - c) per le occupazioni effettuate nell'attività edilizia.
 - d) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Tale requisito ha natura meramente soggettiva.
 - e) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - f) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione della collaborazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi, invece, in cui tali indicazioni siano contenute in messaggi associati all'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi (a titolo esemplificativo, anche il solo marchio o logo), non si applica alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma possono essere autocertificati dal soggetto passivo con apposita dichiarazione da rendere ai sensi di legge. Resta fermo che il Funzionario Responsabile o l'addetto possa invitare il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.

TITOLO V SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.

Art. 41 - Passi carrabili.

1. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
2. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano

stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono, altresì, soggetti a canone unico patrimoniale quali passi carrabili quei manufatti costituiti da semplici smussi dei marciapiedi, realizzati per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

4. La superficie da assoggettare al canone per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale":
 - a) per gli accessi dove è presente una interruzione di marciapiede, la larghezza del passo è data dall'ampiezza calcolata sulle due estremità del marciapiede antistante il varco nel punto dove iniziale smusso;
 - b) per gli accessi dove è presente una manomissione del piano stradale, tipo gettata di cemento, raccordo di livelli stradali, si tiene conto dell'ampiezza dell'area interessata dalla manomissione, considerando come minimo l'ampiezza del varco al confine della proprietà;
5. L'accesso a raso non è soggetto all'applicazione del canone. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato nella stessa misura prevista per i passi carrabili dai precedenti commi 2 e 3 ridotta ad 1/10. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.
6. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
8. Il canone relativo a passi carrabili che interessa più soggetti ha carattere solidale e non può essere frazionata fra più proprietari. In assenza dell'amministratore, il tributo deve essere intestato per intero ad uno qualsiasi dei coobbligati, ferma restando l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri.

Art. 42 – Cartello di passo carrabile – Richiesta e voltura.

1. Il cittadino che intenda richiedere l'autorizzazione per l'apposizione del cartello di passo carrabile dovrà inoltrare richiesta scritta in bollo, indirizzata all'Ufficio Traffico quale ufficio competente al rilascio e per conoscenza al Comando di Polizia Locale per il preventivo nullaosta.
2. L'istanza, redatta su apposito modello, predisposto dall'Ufficio, dovrà essere prodotta in bollo e presentata, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, direttamente all'ufficio protocollo o, ove possibile, attraverso modalità telematiche, e contenere obbligatoriamente:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) la specifica ubicazione del passo carrabile e la relativa ampiezza.
3. Il Comando di Polizia Locale dovrà provvedere al sopralluogo e alla comunicazione all'Ufficio Tributi del relativo nulla osta possibilmente entro 20 giorni dalla domanda. Ove il Comando verifichi motivate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per l'apposizione del pannello, dovrà direttamente comunicarlo all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi. Ove il Comando necessiti di ulteriore documentazione, dovrà direttamente richiederlo all'interessato e il termine per il nullaosta si intende

sospeso dal giorno della richiesta sino al giorno di produzione della stessa.

4. Pervenuto il nullaosta del Comando di Polizia Locale, l'interessato procederà al pagamento di una somma a titolo di diritti per sopralluogo e istruttoria, nella misura fissata con specifica deliberazione di Giunta Comunale. La somma comprenderà il rimborso del costo del pannello pari alla somma sostenuta dal Comune per l'acquisto dello stesso; all'esito, l'Ufficio Tributi rilascerà il pannello per passo carrabile e relativa autorizzazione in bollo per l'apposizione del medesimo il quale dovrà presentare le caratteristiche indicate nell'art. 120 del nuovo Codice della Strada. Le somme dovute potranno essere versate nei modi di legge con indicazione della seguente causale: *domanda autorizzazione cartello passo carrabile*.
5. Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla domanda, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del presente Articolo. L'Ufficio Tributi curerà l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro con indicazione del numero e della data di rilascio, dell'ubicazione del passo ove è apposto il pannello, nonché delle generalità del titolare.
6. L'autorizzazione ha valenza annuale e si rinnova di anno in anno esclusivamente con il pagamento del relativo canone. In difetto, potrà essere dichiarata decadenza. L'ufficio addetto alla liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, pertanto, procederà ad assegnare, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r., 15 gg. all'interessato per il pagamento e, in difetto di adempimento di quest'ultimo nel termine suddetto, a dare disposizione all'Ufficio competente per la rimozione del segnale con spese a carico del cittadino: resta fermo l'obbligo della riscossione del canone non versato sino all'anno in cui non è comunicato ed eseguito il provvedimento di decadenza.
7. Nel caso di variazione nella titolarità della proprietà dell'immobile ove insiste il pannello di passo carrabile ovvero nell'ipotesi di decesso del titolare dello stesso, il nuovo proprietario o gli eredi del deceduto titolare, se interessati, dovranno procedere obbligatoriamente alla voltura entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la variazione o il decesso si sono verificati. Ove costoro non intendano subentrare nell'autorizzazione, essi dovranno restituire il pannello all'Ufficio Tributi, sempre entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la variazione o il decesso si sono verificati nonché procedere alla rimozione dell'occupazione mediante eventuale ripristino, a proprie spese, del suolo pubblico. Diversamente, l'occupazione sarà da intendersi abusiva, poiché protratta in difformità a quanto disposto dal presente regolamento. Le modalità della voltura e i termini per il rilascio del relativo provvedimento sono i medesimi fissati dai commi da 1 a 5 del presente articolo. Per l'anno in cui l'evento si è verificato il canone verrà assolto a nome del titolare al 1° gennaio dell'anno: nel caso di variazione nella titolarità della proprietà dell'immobile sussiste obbligatorietà passiva al pagamento tra acquirente e suo dante causa.

Art. 43 – Occupazione con segnaletica orizzontale sussidiaria a un passo carrabile.

1. Il titolare di un passo carrabile in possesso dell'autorizzazione per l'apposizione del relativo pannello può richiedere l'occupazione di suolo anche sui lati o sul lato opposto agli accessi, allorquando l'area antistante il passo carrabile sia insufficiente a consentire un'agevole manovra dei veicoli.

L'area occupabile con segnaletica orizzontale:

- sul lato opposto all'accesso, corrisponderà alla proiezione su questo della superficie del passo carrabile debitamente individuato dal relativo cartello;
- sui lati del passo carrabile, sarà pari a mt 1,50 per lato, se su entrambi i lati, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Diversamente, ove lo stato dei luoghi lo imponga, la autorizzata superficie di occupazione su un lato potrà aumentare a fronte della diminuzione sull'altro lato, nel rispetto massimo di 3 metri totali.

Il canone verrà, pertanto, calcolato non solo in riferimento all'ampiezza del passo carrabile ma, altresì, sulla base dell'area effettivamente occupata mediante segnaletica orizzontale autorizzata, che pertanto sconterà la medesima tariffa dei passi carrabili.

2. Competente all'istruttoria delle domande e al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio Tributi che provvede previo nullaosta del Comando di Polizia Locale che provvederà al sopralluogo e alla

comunicazione all'Ufficio Tributi del relativo nullaosta possibilmente entro 20 giorni. Ove il Comando verifici motivate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per l'apposizione della segnaletica orizzontale, dovrà direttamente comunicarlo all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi. Ove il Comando necessiti di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, il termine per il nullaosta si intende sospeso dal giorno della richiesta dell'Ufficio sino al giorno di produzione della stessa da parte dell'interessato.

3. Pervenuto il nullaosta del Comando di Polizia Locale, l'interessato procederà al pagamento di una somma a titolo di diritti per sopralluogo e istruttoria, nella misura fissata con specifica deliberazione di Giunta Comunale, nonché per rimborso dei costi di realizzazione della segnaletica da parte della ditta affidataria del servizio. L'Ufficio Tributi procederà al rilascio dell'autorizzazione in bollo per l'apposizione della segnaletica che dovrà presentare le caratteristiche indicate nel Codice della Strada e nel suo regolamento di esecuzione. Le somme dovute potranno essere versate nei modi di legge con indicazione della seguente causale: *domanda autorizzazione di area manovra per passo carrabile*.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà entro 30 giorni dalla domanda, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del presente Articolo. L'Ufficio Tributi curerà la modifica dell'autorizzazione originaria. All'atto del rilascio, invierà il provvedimento all'Ufficio competente affinché disponga la apposizione della segnaletica orizzontale e che comunicherà, a sua volta, all'Ufficio Tributi la data dell'effettuazione lavori, termine da cui decorrerà l'inizio di assoggettamento a canone dell'area. L'apposizione della segnaletica avverrà entro e non oltre 30 giorni.

Art. 44 – Occupazioni permanenti con tende.

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale, senza specifica autorizzazione comunale, non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. Le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, sono comunque soggette a canone solo quando dette aree siano pubbliche o quando viene costituita una servitù di pubblico passaggio.

Art. 45 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi.

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con lesingole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base di cui all'articolo 35 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 46 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente

in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione contenuta nell'allegato "B" del presente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Art. 47 - Occupazioni con cavedi, griglie e intercapedini.

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
2. Nell'ipotesi di occupazioni effettuate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, ove siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie. Pertanto, mentre nell'ipotesi di griglie metalliche poste a suolo e sovrapposte direttamente a piani interrati, scantinati, ecc., la superficie da considerare è quella della proiezione al suolo delle griglie, nel caso in cui le griglie siano sovrapposte a cavedi o intercapedini, in tale ipotesi nel calcolo del canone si terrà conto, per l'appunto, anche della superficie eccedente le griglie, in sintesi a quella dell'intercapedine o cavedio che comprende da sé anche la proiezione delle griglie.

Art. 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità e con impianti di telefonia mobile e tecnologia di telecomunicazione.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria fissata dalla legge. Per quest'ultima fattispecie, secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 14 quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 in caso di separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'infrastruttura in base alle utenze delle predette società di vendita. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi, sempre secondo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14 quinquies del citato decreto, anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, per le quali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune di Brindisi, competente per territorio, con auto-dichiarazione da inviare, mediante

posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 85 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano la dichiarazione, di cui al comma 3, in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 2.
7. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000).
In ogni caso la concessione dell'occupazione del sottosuolo pubblico è subordinata alla verifica sulla tempestiva e regolare presentazione della dichiarazione sulle utenze servite da parte delle imprese esercenti servizi di pubblica utilità, anche in caso negativo.
8. Per le occupazioni temporanee con cavi e condutture, la tariffa è determinata in maniera forfetaria in € 1,20 a metro lineare.
 - a) Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 - b) È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio, per l'appunto, manutenzione o posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato "B" del presente regolamento.
 - c) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
 - d) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
9. Per i produttori di energia elettrica l'ammontare del canone per i cavidotti fino alla rete è pari ad € 800,00.

Art. 48 bis – Occupazioni effettuate con antenne dai gestori di servizi telefonici e radiotelevisivi.

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160 del 2019 sono soggetti a un canone pari ad Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio dell'Ente.

Il canone si applica esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ed il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione

Resta fermo che per le occupazioni di impianti di telefonia mobile su aree appartenenti al patrimonio disponibile sono dovuti canoni di locazione in conformità alla disciplina dell'ente in materia

Art. 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia. A tale tipo di occupazione, si applica la riduzione del 50%.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 50 - Attività Edilizia.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera di 1^a categoria, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Ad essa si applica la riduzione del 50% per occupazioni di durata superiori a 30 giorni.
2. In caso di proroga, ai fini della determinazione finale del canone, il periodo pregresso viene sommato alla durata della proroga con applicazione all'intero periodo della tariffa corrispondente a quest'ultimo e conguaglio di quanto già versato.

Art. 51- Occupazione con elementi di arredo.

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 52 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 53 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'Ufficio Traffico.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.

Art. 54 – Pubblicità ordinaria.

1. Il canone per la pubblicità ordinaria si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinato con le modalità di cui al precedente art. 33.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica il canone dovuto in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità al precedente comma, nella misura stabilita per anno solare.
3. La Giunta Comunale delibera specifici coefficienti da applicare alla tariffa su impianti, rispettivamente, oltre i 5,5 mq e oltre gli 8,5 mq., ai fini del calcolo del canone dovuto per pubblicità annuale e oltre gli 8,5 mq ai fini del calcolo del canone dovuto per pubblicità temporanea.

Art. 55 – Pubblicità con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone per esposizione pubblicitaria in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 33 e 56 del presente regolamento per la prima categoria. Alla tariffa possono essere applicati specifici coefficienti nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Alla pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto anche per conto terzi, il canone è determinato applicando la tariffa base alla quale verranno applicati specifici coefficienti nella misura deliberata dalla Giunta Comunale. Resta ferma l'esenzione stabilita dalla lettera n) del comma 833, art. 1 della L. 160/2019 e lettera i) del precedente articolo 39.

3. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi perché considerati come veicoli autonomi, anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, sulla tariffa a metro quadro verrà applicata una maggiorazione fissa per ogni metro quadrato, secondo la misura deliberata dalla Giunta Comunale e in considerazione della categoria della strada di ubicazione.
5. In assenza di dichiarazione dell'itinerario da percorrere, contenente la puntuale elencazione delle strade, verrà applicata la tariffa prevista per la 1^a categoria di strade, di cui all'allegato "A" del presente regolamento.
6. Come riportato all'art. 33 comma 7, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
8. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 56 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita.
2. Al canone per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica la tariffa, per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Art. 57 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso cartelli mobili posti sui carrelli della spesa è soggetta a canone della pubblicità ordinaria.

Art. 58 - Freccette direzionali – Pre-insegne.

1. Le pre-insegne o freccette direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 59– Particolari forme di pubblicità varia: locandine, pubblicità mediante distribuzione, pubblicità fonica, pubblicità con aeromobili.

1. In tutto il territorio comunale, le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. Il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera al numero delle locandine.

2. Alla pubblicità mediante distribuzione e quella fonica, come determinata all'art. 33, in assenza di dichiarazione contenente l'indicazione puntuale dei luoghi di esposizione pubblicitaria verrà applicata la tariffa prevista per la 1^a categoria di strade, di cui all'allegato "A" del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di pubblicità con aeromobili, il canone è calcolato con applicazione della tariffa per ogni giorno stabilita per la 1^a categoria di strada.

Art. 60–Striscioni, gonfaloni, stendardi e segni orizzontali reclamistici.

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, gonfaloni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. In difetto, il Comando di Polizia Locale accerterà la violazione e irrogherà la sanzione per violazione del presente regolamento nella misura prevista dalla normativa statale per la violazione di regolamenti comunali.

Art. 61 - Obblighi di dichiarazione per particolari fattispecie.

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione mediante versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È obbligo dell'Ufficio Tributi provvedere alla timbratura delle singole locandine, ad attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione mediante versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Tributi, da esibire eventualmente agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, è prevista la dichiarazione obbligatoria da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione obbligatoria con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione mediante versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli

androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

TITOLO VII DISCIPLINA DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 62 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal successivo articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 63 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura non inferiore complessivamente mq. 1550, proporzionata al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18 per ogni mille abitanti sul numero complessivo degli stessi per come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di approvazione del presente regolamento.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso e nella futura programmazione si rispetteranno le percentuali sotto indicate:
 - a) il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) il 60 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) il 20% è destinata alle affissioni di natura esclusivamente commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono avere la seguente tipologia:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti,
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono - bifacciali o polifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocati in posizioni tali da consentire la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Brindisi -Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30/04/92, n.285 e del D.P.R. 16/12/92, n.495.

7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm.70 X 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Art. 64 – Canone sulle pubbliche affissioni e sua determinazione.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, è dovuto al Comune che vi provvede il canone sulle pubbliche affissioni, comprensivo di eventuale canone per esposizione pubblicitaria, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato. In qualunque ipotesi, non si dà luogo all'affissione se la commissione non risulti regolarizzata dall'avvenuto pagamento del canone dovuto.
2. Per "*colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto*" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene diffuso, pubblicizzato e/o il prodotto viene reclamizzato. Per i c.d. manifesti formato lutto i coobbligati al pagamento sono i familiari del defunto e/o tutti i committenti dei manifesti medesimi.
3. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100, a questo applicando la tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. La Giunta Comunale stabilisce, altresì, la misura della tariffa dovuta per le affissioni destinate ad impianti 6 X 3 mt eventualmente di proprietà del Comune.
4. Il committente potrà richiedere espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti; in tal caso è dovuta una maggiorazione del 100%.
5. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione.
6. Le disposizioni previste dal presente regolamento per il canone sulle esposizioni pubblicitarie si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al canone sulle pubbliche affissioni.

Art. 65 – Prenotazione e registro cronologico delle pubbliche affissioni.

1. L'affissione deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio affissioni. Tuttavia, si intende effettivamente prenotata solo dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
2. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dall'avvenuto pagamento del canone, che deve essere annotata nell'apposito registro cronologico. L'iscrizione nel registro cronologico avverrà solo all'atto del ricevimento dell'attestazione di pagamento. Dal registro dovranno risultare le generalità del richiedente e il suo codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio e di fine, il formato dei manifesti (formato 1 per i manifesti 70 X 100; formato 2 per i manifesti 100 X 140), il numero degli stessi, distinti per categoria di strada sulla base dell'ubicazione degli impianti, secondo la preferenza espressa dall'interessato nella commissione.
3. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 66 – Modalità per le pubbliche affissioni.

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del

committente, almeno due giorni prima di quello a partire dal quale l'affissione deve avere inizio. Diversamente, l'Ufficio potrà differire la decorrenza dell'affissione al giorno feriale immediatamente successivo senza che il termine finale dell'affissione venga ugualmente differito e che il committente abbia alcunché a pretendere.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta di accompagnamento nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio, salvo che l'ufficio non acquisisca l'immagine del manifesto in formato digitale.
4. La durata dell'affissione è di 10 giorni in genere, con possibilità di durata anche inferiore, e di giorni tre per le affissioni di annunci mortuari e di tutti i manifesti formato lutto. Essa decorre dal giorno in cui è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, recante la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione al committente. In tal caso il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 180 giorni, ex L. 296/2006. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essergli restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del canone.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso, deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
8. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza ulteriore avviso.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuto un diritto di urgenza stabilito in una misura fissata dalla Giunta Comunale. Tale diritto è dovuto anche per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, se il Comune ha organizzato il servizio in modo tale da assicurare l'affissione nel predetto arco temporale o nei predetti giorni.

Art. 67 – Affissioni di manifesti istituzionali.

1. I manifesti istituzionali dovranno pervenire all'ufficio affissioni entro il giorno prima dell'affissione richiesta. Ove questo non avvenisse, l'affissione decorrerà dal giorno successivo non festivo.
2. I manifesti dovranno essere accompagnati da formale richiesta di affissione, sottoscritta dal Dirigente competente.

3. L'Ufficio affissioni potrà, in ogni caso, non dar corso all'affissione di cui al presente articolo ove ravvisi una manifesta violazione delle norme che la disciplinano, dandone motivata comunicazione all'ufficio competente, agli organi istituzionali di competenza e al Segretario Generale.

Art. 68 - Manifesti formato lutto.

1. Per manifesti formato lutto sono da intendersi tutti i manifesti funebri riguardanti:
 - a) gli annunci di avvenuto decesso;
 - b) i manifesti di trigesimo e anniversario dell'evento luttuoso;
 - c) i manifesti di partecipazione al lutto.
2. Anche il servizio di affissione di manifesti formato lutto è di competenza del Comune.
3. Nel caso in cui l'affissione di manifesti recanti annunci mortuari sia richiesta per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, ove il Comune garantisca anche in tale periodo il servizio, è dovuta il diritto di urgenza nella misura stabilita dalla giunta. Ai soli annunci lutto si applica la riduzione del 50% della tariffa ai fini della determinazione del canone per le pubbliche affissioni.
4. Ove anche per le altre tipologie di manifesti formato lutto venga richiesta l'affissione nei termini di cui al precedente comma, dovrà essere corrisposto il diritto di urgenza.
5. Ove il servizio non sia garantito nelle ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, e in ogni caso in cui non è garantito, gli interessati potranno procedere all'affissione diretta, esclusivamente, dei soli annunci lutto in massimo n. 2 spazi ad hoc riservati e individuati direttamente dall'Ufficio competente.
6. La riduzione prevista dal presente articolo decade ove nei manifesti siano presenti messaggi associati all'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi (a titolo esemplificativo, anche il solo marchio o logo di un'attività).
7. È fatto divieto a chiunque procedere direttamente ad affissioni, salvo quanto previsto dal comma 5.
8. Ai manifesti lutto si applicano i diritti stabiliti per la 3^a categoria di strada.

Art. 69 – Affissione abusiva e irregolare.

1. L'affissione non autorizzata o irregolare di qualunque manifesto, anche funebre, legittima il comune alla relativa rimozione, pur se l'affissione o pubblicità è effettuata su suolo di proprietà di altro Ente pubblico ricadente nel territorio del Comune.
2. A tal scopo, il Comune potrà direttamente e immediatamente procedere alla rimozione, eventualmente ove occorresse, con l'ausilio di personale della Polizia Locale, al solo fine di vigilare e tutelare le operazioni di rimozione.

Art. 70 – Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni.

1. La tariffa finale del servizio per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo successivo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b), c) e d) sono dichiarati con autocertificazioni e possono essere accertati dall'Ufficio Affissioni mediante richiesta di documenti probanti.
3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano al diritto di urgenza.

Art. 71 – Esenzioni del canone sulle pubbliche affissioni.

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi a iniziative culturali e sportive alla cui realizzazione partecipa il Comune congiuntamente all'organizzatore. A tal fine, l'Ente adotterà apposita deliberazione di Giunta Comunale nella quale dovrà essere espressamente previsto che, nella partecipazione all'organizzazione dell'iniziativa, l'Ente prevedrà l'esenzione dal canone per l'occupazione. Non rientra tra i casi di esenzione l'ipotesi del semplice patrocinio dell'Ente.
 - i) pubblicità relative ad eventi e spettacoli inseriti dall'Amministrazione in cartelloni di manifestazioni organizzate dalla stessa e approvati con formale deliberazione della Giunta Comunale. L'esenzione prevista dal presente articolo decade ove nei manifesti siano presenti messaggi associati all'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi (a titolo esemplificativo, anche il solo marchio o logo di un'attività).
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 72 – Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario.

1. Resta facoltà insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica e possa turbare l'ordine pubblico.
2. In tal caso, a cura dell'ufficio, entro 5 giorni dalla richiesta, si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Il materiale già consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio, per il suo ritiro, per 30 gg. consecutivi, trascorsi i quali lo stesso sarà avviato al macero.

TITOLO VIII RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 73 – Il Funzionario Responsabile.

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone unico patrimoniale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 74 -Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.
3. Il canone può essere corrisposto in rate, senza interessi, di uguale importo, nei seguenti casi
 - fino a € 500 nessuna rateizzazione
 - da € 500,01 a € 1.000,00 in 2 rate aventi scadenza:
 - Prima rata: coincidente con il pagamento dell'unica soluzione
 - Seconda rata: alla fine del quarto mese dalla scadenza della prima rata.
 - superiori a € 1.000,01 in quattro rate aventi scadenza:
 - Prima rata: coincidente con il pagamento dell'unica soluzione
 - Seconda rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della prima rata.
 - Terza rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della seconda rata
 - Quarta rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della terza rata
4. Per le autorizzazioni/concessioni rilasciate nel corso dell'anno, la rateizzazione può così essere effettuata: una, prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione e le altre alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
5. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 ottobre, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione.
6. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione. Inoltre, il mancato pagamento è causa ostativa al rilascio di successiva concessione o autorizzazione per la medesima occupazione sino alla regolarizzazione del pagamento dovuto per la precedente, se non è intervenuta declaratoria di decadenza.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere in ogni caso eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto sino a 49 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 79 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
12. Il Comune provvede di norma ad inviare un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione/concessione di provvedere in ogni caso al pagamento del canone alle prescritte scadenze e, pertanto, qualora non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per il versamento dell'intero canone, se in rata unica, o della prima rata, in caso di pagamento rateale, dovrà richiedere al Comune copia dell'avviso di pagamento.

Art. 75 - Accertamenti e recupero del canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento possono provvedere, oltre alla Polizia locale, anche gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 ovvero il Responsabile dell'Entrata.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, limitatamente al personale a ciò abilitato, nonché dei verbali elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi all'Ufficio Tributi, competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o al Concessionario, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di appositi atti di accertamento emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 76 - Sanzioni e indennità.

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 nonché dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 77 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata

effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il Comando di Polizia Locale intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 78 - Autotutela.

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica per l'atto di riscossione del canone o della indennità, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 79 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione della procedura di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

CAPO II
IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
(commi da 837 a 845 della L. 160/2019): c.d. CANONE MERCATALE.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 80 – Oggetto – Canone Mercatale

1. Il presente Capo, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Brindisi, di seguito denominato canone mercatale.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce: a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 81 – Funzionario Responsabile del canone mercatale.

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone mercatale. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Art. 82 – Il canone mercatale: presupposto e soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto al Comune per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, da parte del titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presenteregolamento.
4. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme per il commercio su aree pubbliche.
5. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
6. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o

autorizzazione medesima.

7. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.
8. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
9. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 83 – Criteri per la determinazione del canone mercatale.

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area.

Art. 84 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone mercatale.

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 85 - Determinazione delle tariffe annuali e giornalieri.

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art 1 comma 841 della Legge 160/2019
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art 1 comma 842 della Legge 160/2019
3. Entrambe le precedenti tariffe sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale/giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione in 3 categorie deliberata dalla Giunta Comunale.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 86 – Determinazione del canone per occupazioni ricorrenti.

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Art. 87 - Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale.

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica

soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Il canone può essere corrisposto in rate, senza interessi, di uguale importo, nei seguenti casi

- fino a € 500 nessuna rateizzazione
 - da € 500,01 a € 1.000,00 in 2 rate aventi scadenza:
 - Prima rata: coincidente con il pagamento dell'unica soluzione
 - Seconda rata: alla fine del quarto mese dalla scadenza della prima rata.
 - superiori a € 1.000,01 in quattro rate aventi scadenza:
 - Prima rata: coincidente con il pagamento dell'unica soluzione
 - Seconda rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della prima rata.
 - Terza rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della seconda rata
 - Quarta rata: alla fine del secondo mese dalla scadenza della terza rata
2. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate dovute alla data del subingresso.
 3. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.
 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
 5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste dal presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singolascadenza una autonoma obbligazione.
 6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 88 - Sospensione dell'attività di vendita.

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giornate di occupazione al mercato sul quale la violazione è stata commessa.
2. Al contribuente che presentasse delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, sarà inviato un avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria entro 30 gg. Se il soggetto non regolarizzasse pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione da richiedersi entro lo stesso termine, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 4 mensilità e non potrà esercitare la propria attività di vendita. Decorso tale periodo senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, allo stesso verrà inviato una comunicazione attestante la inadempienza agli obblighi di pagamento con invito al pagamento del dovuto, in unica soluzione, entro il termine perentorio di 10 gg. dal ricevimento; a quest'ultimo, seguirà provvedimento per decadenza della concessione all'occupazione di suolo pubblico e conseguente decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Qualora il contribuente, invece, non onorasse il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 4 mensilità. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione esclusivamente saldando tutte le rate insolite non onorate. Decorso il periodo di sospensione senza che il contribuente abbia riattivato il piano di rateazione o abbia onorato l'intero debito, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma.

Art. 89 - Spuntista del mercato.

1. Lo spuntista del mercato è titolare di autonoma obbligazione tributaria anche nell'ipotesi di

- occupazione di posteggio già assegnato.
2. Il canone viene determinato ai sensi dei precedenti commi.

Art. 90 - Disposizioni comuni con il canone unico patrimoniale.

1. Al canone unico mercatale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 del presente regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.

Art. 91 – Ravvedimento operoso.

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 92 - Rimborsi.

1. L'interessato può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Art. 93 – Deliberazione delle tariffe.

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione e, nel caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, si intendono confermate quelle dell'anno precedente.

Art. 94 – Regime transitorio.

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il Responsabile del procedimento potrà:
 - procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con

le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 95 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.